

STATUTO
Centro Sociale Anziani Polivalente Spotorno APS – Affiliata Rete Auser

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione non riconosciuta di promozione sociale avente la seguente denominazione: **"Centro Sociale Anziani Polivalente Spotorno APS - Affiliata Rete Auser"**, da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di **Spotorno**. Il trasferimento della sede associativa all'interno del territorio comunale non comporta modifica statutaria

A seguito dell'iscrizione dell'associazione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, la denominazione sarà integrata con l'acronimo ETS nel seguente modo: **"Centro Sociale Anziani Polivalente Spotorno APS - Affiliata Rete Auser - ETS"**.

L'associazione aderisce alla "rete associativa Auser" (in seguito denominata "Auser") ai sensi dell'art. 41 comma 2 del Codice del Terzo Settore, condividendone finalità e principi dello Statuto.

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione persegue, senza di scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di interesse generale, attraverso la promozione sul territorio di Spotorno di attività di promozione sociale, ispirandosi alla Carta dei Valori, allo Statuto e al Codice Etico della rete nazionale Auser.

Come associazione di base affiliata costituisce necessario ed insostituibile riferimento per l'intervento territoriale e le azioni di prossimità, nell'ambito degli indirizzi del progetto sociale Auser, che individua nella persona e nel territorio il fulcro della sua iniziativa.

Per il conseguimento dei fini istituzionali l'Associazione si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie dei propri associati, con il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle attività in conformità alle disposizioni di cui all'art.17, terzo e quarto comma, del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione ritiene i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana, nata dalla Resistenza, come un tratto essenziale della propria identità.

L'Associazione svolge, sulla base di progetti propri, o concordati con altri soggetti del terzo settore, e in un rapporto sinergico con i servizi pubblici, attività a favore delle persone, a partire da quelle fragili o che sono in stato di maggior disagio, senza discriminazioni di età, genere, cultura, religione, cittadinanza; ne promuove e sostiene, anche sul piano formativo, l'autorganizzazione e il mutuo aiuto. Favorisce i processi di formazione sociale di una domanda sia di servizi che di beni e di costruzione di reti comunitarie per l'accrescimento della coesione sociale, la crescita ecosostenibile e la valorizzazione dei beni comuni. Promuove la solidarietà e la giustizia sociale, sostiene il volontariato, la promozione sociale, l'apprendimento permanente, come fondamento di una cittadinanza attiva e responsabile.

L'Associazione svolge attività di interesse generale nei seguenti settori, tra quelli indicati nell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017):

- a) interventi e servizi sociali ai sensi della legge n. 328/2000,
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001;
- d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al contrasto della povertà educativa;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale,
- t) organizzazione di attività sportive dilettantistiche;
- u) cessione gratuita di alimenti o prodotti o beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Nello svolgimento di queste attività, l'Associazione si propone il compito specifico di contribuire a promuovere una nuova cultura della qualità della vita, attraverso l'invecchiamento attivo, e di orientare e valorizzare le disponibilità e le competenze delle persone anziane, come una opportunità e una risorsa per la società.

Per l'attuazione delle proprie finalità, l'Associazione può istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con altre associazioni e con enti pubblici e privati.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 **(Attività diverse)**

L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato.

Attraverso l'adesione all'Associazione i soci aderiscono alla rete Auser

Possono aderire all'associazione, senza nessuna distinzione di etnia, genere, religione, cultura e appartenenza politica, persone fisiche che condividono gli scopi del presente statuto, del codice etico nazionale, e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenza e conoscenza.

L'iscrizione è incompatibile con l'appartenenza ad associazioni segrete.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Comitato Direttivo dell'associazione una domanda scritta che dovrà contenere: l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica. L'eventuale decisione di non ammettere l'iscrizione deve essere motivata per iscritto dal Comitato direttivo dell'Associazione. L'interessato può chiedere che sull'istanza si pronunci la Commissione di Garanzia Regionale dell'Auser

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L'avvenuta iscrizione di un nuovo associato è comunicata al diretto interessato e annotata nel libro degli associati.

ART. 5

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere eventualmente rimborsati delle spese effettivamente sostenute nel corso delle attività di volontariato, e documentate secondo le modalità previste ai sensi dell'art.17, terzo e quarto comma, del Codice del Terzo Settore;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto, il codice etico nazionale di Auser e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti ed a prestare, nei limiti delle loro possibilità, la propria opera per il conseguimento degli scopi sociali.

ART. 6

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per decesso, recesso o esclusione.

In particolare, l'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, del codice etico nazionale, da Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso con effetto immediato dall'associazione mediante delibera della Commissione di Garanzia, secondo le modalità previste dall'art. 14 del presente statuto. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Comitato Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 7 (Congresso)

L'Associazione, in quanto affiliata ad Auser, partecipa al percorso congressuale di Auser Rete Nazionale. Il Congresso viene convocato in forma ordinaria ogni quattro anni, e in forma straordinaria ogni qualvolta la sua convocazione sia deliberata dal Comitato direttivo provinciale Auser Savona o richiesta da almeno un decimo degli associati.

Il Congresso si svolge sulla base del regolamento previsto dallo Statuto dell'Auser Nazionale.

Nelle assemblee congressuali il dibattito, la partecipazione e il diritto di voto sono aperti a tutti gli associati purché maggiorenni.

Il Congresso dell'Associazione elegge i delegati alle istanze congressuali superiore della rete associativa.

ART. 8 (Organi)

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei soci e socie

il Comitato Direttivo

il/la Presidente

il/la Vicepresidente

l'Organo di controllo (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)

l'Organo di Revisione (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)

ART. 9 (Assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano.

È presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.

Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera o e-mail, o altro mezzo tracciabile.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.

I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- ⑦ nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- ⑦ nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- ⑦ approva il bilancio consuntivo e, se previsto, il bilancio sociale;
- ⑦ delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ⑦ delibera sull'esclusione degli associati;
- ⑦ delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- ⑦ approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ⑦ delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- ⑦ delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10

(Il Comitato Direttivo)

Il Comitato Direttivo ha il compito di:

- realizzare i deliberati dell'Assemblea dei soci;
- emanare disposizioni esecutive del presente Statuto;
- eleggere a voto palese tra i suoi componenti il/la Presidente;
- convocare convegni e conferenze;
- decidere la nomina dei componenti e dei responsabili delle commissioni e settori di lavoro;
- amministrare il patrimonio dell'Associazione;
- può deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- deliberare sul bilancio preventivo e sul programma di attività proposto dalla Presidenza;
- deliberare sugli altri oggetti attinenti all'attività dell'Associazione che non siano riservati dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea o del/della Presidente.

Il Comitato Direttivo è composto da un numero di persone da cinque a quindici.

Il Comitato Direttivo elegge una/un vicepresidente e nomina una/un tesoriere.

I componenti del Comitato Direttivo vengono eletti dall'Assemblea dei soci durante il Congresso, di norma ogni quattro anni, e sono rieleggibili e vengono scelti tra le persone fisiche associate.

Nell'arco di vigenza congressuale possono essere sostituiti i componenti che dovessero dimettersi oppure lasciare gli incarichi associativi per assumerne di diversi al di fuori dell'Associazione o decadere dalla carica di componente, il Comitato Direttivo stesso, in applicazione di norme statutarie e di regolamento, fino ad un massimo di 1/3 dei componenti effettivi eletti dal congresso.

La proposta di sostituzione deve essere approvata dal Comitato Direttivo, a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Comitato Direttivo è convocato dal/dalla Presidente, precisando l'Ordine del Giorno. La convocazione può essere fatta anche per telegramma, oppure e-mail, o altro mezzo tracciabile (SMS, WhatsApp), almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione. Il Comitato Direttivo è validamente costituito in presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti e delibera, salvo diversa previsione, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

Le riunioni possono essere convocate anche in forma di videoconferenza, assicurando la regolarità e la registrazione delle espressioni di voto

Il Comitato Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea dei Soci alla quale risponde direttamente.

ART. 11 (Presidente)

Il/la Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno; è eletto dal Comitato Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti; dura in carica quattro anni e può essere eletto per non più di due mandati o otto anni.

Il/la Presidente:

convoca e presiede l'Assemblea dei soci;

convoca e presiede il Comitato Direttivo;

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni sono esercitate dal/la vice Presidente

Il/la Presidente in carica cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal Comitato Direttivo, con la maggioranza dei presenti.

ART. 12

(Organo di controllo)

L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I componenti durano in carica 4 anni

ART. 13

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Dura in carica 4 anni

ART. 14
(Commissione di garanzia)

La commissione di garanzia competente per la tutela dei diritti degli associati è quella di Auser Regionale, che procede, su istanza degli iscritti, delle associazioni affiliate o degli organi dell'Auser, secondo modalità stabilite da apposito regolamento disciplinare, a giudicare la regolarità dei comportamenti di un qualsiasi componente dell'associazione e ad assumere le correlative sanzioni.

ART. 15
(Affiliazione rete Auser e iscrizione al RUNTS)

L'Associazione, in quanto affiliata e istanza di base, fa parte della rete Auser. Partecipa a pieno titolo alla vita democratica della rete associativa Auser nell'ambito delle regole statutarie e regolamentari previste e quindi, attraverso gli organismi preposti, alla progettazione delle politiche sociali territoriali e della programmazione delle attività di volontariato e di promozione sociale, secondo modalità previste con apposite disposizioni esecutive interne emanate dall'Auser provinciale d'intesa con i presidenti delle associazioni affiliate.

L'Associazione viene iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione, nella gestione delle attività di promozione sociale è pienamente autonoma sul piano operativo, amministrativo contabile e patrimoniale.

ART. 16
(Patrimonio)

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

contributi dei soci;

quote associative;

contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, Enti e istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

contributi dall'Unione Europea e da organismi internazionali;

donazioni o lasciti testamentari;

erogazioni liberali da associati e da terzi;

entrate derivanti da sponsorizzazioni;

entrate da raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

entrate derivanti da convenzioni;

entrate derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi svolte a favore di associati e di terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale e produttiva a carattere marginale, ovvero direttamente connesse a quelle istituzionali;

contributi dalle associazioni affiliate;

contributi delle organizzazioni ispiratrici;

entrate derivanti da iniziative promozionali, finalizzate al proprio finanziamento, quali raccolte di fondi, crowdfunding, feste e sottoscrizioni anche a premi;

ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 17

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi,

ART. 18

(Bilancio preventivo)

Per ciascun esercizio finanziario, il Presidente predispone per l'anno successivo un bilancio preventivo e una relazione sul programma di attività, che devono essere approvati dal Comitato Direttivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il preventivo.

ART. 19

(Bilancio consuntivo)

Per ciascun anno solare, il Presidente predispone un bilancio consuntivo. Il bilancio consuntivo, con allegata la relazione sulle attività svolte, deve essere comunicato al Collegio dei Sindaci almeno 30 giorni prima della data fissata per l'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea, che deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno. Il bilancio consuntivo insieme alla relazione sul programma di attività e alla relazione del Collegio dei Sindaci devono rimanere depositati in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché i componenti dell'Assemblea medesima possano prenderne visione. Dopo essere stato approvato il Bilancio consuntivo viene depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 20
(Libri Sociali)

L'Associazione tiene i Libri Sociali previsti dall'articolo 15 del CTS. Gli associati hanno diritto di esaminare tali documenti, previa sottoscrizione di impegno attestante il fatto di essere consapevoli che le informazioni ivi contenute sono sottoposta alla tutela dei dati personali.

ART. 21
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto al centro Regolatore Auser di riferimento, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

ART.22
(Conflitto di interessi e incompatibilità)

Le cariche di Presidente, vicepresidente e componente del Comitato Direttivo sono incompatibili con altre cariche esecutive e/o partecipazioni economiche personali in associazioni, cooperative, società che intrattengono rapporti economici di acquisto e/o vendita di beni e servizi con strutture Auser.

Nel pieno rispetto dei principi di autonomia dalle istituzioni e dalle forze politiche, ogni componente degli organi esecutivi dell'Associazione è incompatibile con incarichi esecutivi di formazioni politiche a qualsiasi livello. Nel caso si riscontrasse tale concomitanza d'incarichi, la decadenza dagli incarichi esecutivi dell'Associazione è immediata ed automatica.

Le medesime cariche sono altresì incompatibili con le cariche elettive ed esecutive dello Stato nonché delle Regioni, Province, Comuni e Circoscrizioni.
L'incompatibilità opera dal momento della candidatura.

ART.23
Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applica lo Statuto dell'Auser Nazionale

In merito alla disciplina fiscale, si applicano le disposizioni contenute nel Codice del Terzo Settore e le disposizioni del Testo Unico delle Imposte sui redditi, in quanto compatibili.



AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI SAVONA

UFFICIO TERRITORIALE DI SAVONA

07 AGO. 2023

Registrazione n° 676

Serie 3 col pagamento di Euro 20000

UNZU INKITE
Del Sordo Paolo